

Spett.le
FEDERSANITA'-ANCI
Via Dei Prefetti, 46
00186 Roma

Roma, 12.05.2010

Prot. n. 18

Facendo seguito agli incontri intercorsi ed alle intese raggiunte, formuliamo qui di seguito la nostra proposta di accordo di collaborazione come appresso.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

- **FederSanità-ANCI**, confederazione delle Federazioni Federsanità Anci regionali federata all'ANCI, con sede in Roma via dei Prefetti, 46, Codice Fiscale 97413840584 e Partita IVA 09373951004 nella persona di Angelo Del Favero nato a Valle Di Cadore il 16/09/1949 CF DLFNGL49P16L590L e domiciliato per la carica presso la sede di FederSanità ANCI Nazionale, a ciò autorizzato ai sensi della deliberazione n.1 del 13 ottobre 2006, adottata da Federsanità-ANCI Nazionale ("**Federsanità**");


e

- **SACE Fct S.p.A.**, società per azioni, con sede legale in Milano, Via A. De Togni 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il codice fiscale n. 06560010966, iscritta anche nell'elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario con numero 41676, rappresentata ai fini del presente Memorandum nella persona del Dr. Federico Mongelli, Direttore Generale della società, nato a Roma il 06.03.1962, C.F. MNGFRC62C06H5010, domiciliato per la carica presso la sede di SACE Fct ("**SACE Fct**"),

PREMESSO CHE

- (a) SACE Fct è la società costituita e interamente detenuta da SACE S.p.A. al fine di svolgere nei confronti del pubblico ogni operazione diretta a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l'incasso dei crediti ai sensi e per gli effetti dell' Articolo 9, comma terzo, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (b) SACE Fct è interessata a proporre alle amministrazioni pubbliche italiane e ai loro fornitori l'opportunità di usufruire di diversi servizi, fra cui il servizio di pagamento *pro soluto* a scadenza dei debiti commerciali intercorrenti tra le amministrazioni pubbliche e i loro fornitori sulla base di un'apposita convenzione conclusa fra SACE Fct e l'ente debitore ("**Reverse Factoring**");
- (c) Federsanità, per i propri fini istituzionali, intende procedere allo studio ed alla implementazione di modelli di razionalizzazione, nonché all'adeguamento e potenziamento di strumenti che consentano la riduzione degli oneri economico/finanziari delle aziende associate, causati dai ritardi nei pagamenti dei propri fornitori, con l'obiettivo di un miglioramento economico del bilancio della aziende stesse e di conseguenza con la possibilità di un miglioramento qualitativo dei servizi al cittadino. Fra le principali attività volte alla realizzazione di tali fini, Federsanità intende
- (i) procedere allo studio di un modello di contratto standard da proporre ai propri associati per accedere al servizio di *Reverse Factoring* offerto da SACE Fct, (ii) predisporre un prospetto economico di massima sui risparmi successivi all'attivazione del servizio *Reverse Factoring* e (iii) presentare e diffondere i risultati ottenuti.

10/11/08
Ch



(d) Le Parti al fine di perseguire le rispettive finalità istituzionali sono interessate a disciplinare i termini di una reciproca collaborazione al fine di sviluppare e promuovere presso le amministrazioni associate a Federsanità prodotti e servizi di *factoring* – ivi incluso il servizio di *Reverse Factoring* – resi da SACE Fct a condizioni competitive e svolgere le attività necessarie per darne piena attuazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 1 - Oggetto



- 1.1 Con il presente Accordo le Parti disciplinano i termini della collaborazione reciproca per offrire agli associati di Federsanità (gli "**Associati**") la possibilità di accedere ai servizi di *Reverse Factoring* resi da SACE Fct finalizzati alla riduzione del corrispettivo delle forniture acquistate e gli oneri economico/finanziari derivanti dai ritardi di pagamento e a garantire un puntuale pagamento ai fornitori dell'ente Associato, ovvero ulteriori servizi di *factoring* di interesse per gli Associati. Il servizio di *Reverse Factoring* sarà prestato da SACE Fct sulla base di un accordo da concludersi con i rispettivi Associati secondo il modello riportato sub Allegato 1 (*Contrattualistica Reverse Factoring*). Resta inteso che ogni eventuale rapporto contrattuale ed economico derivante dall'adesione degli Associati al servizio di *Reverse Factoring* intercorrerà direttamente tra tali enti e SACE Fct.
- 1.2 Successivamente alla conclusione del presente Accordo, le Parti collaboreranno al fine di costituire un gruppo di lavoro misto incaricato di presentare agli Associati il servizio di *Reverse Factoring* ed eventuali ulteriori servizi resi da SACE Fct e – in una fase iniziale -

ms
ca

lb
A


testare il funzionamento dello schema-modello di accordo di *Reverse Factoring* sub Allegato 1 (*Contrattualistica Reverse Factoring*) presso taluni Associati. SACE Fct prende atto che Federsanità – per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo - potrà avvalersi dello studio di Gulinelli-Navigli, in persona del suo legale rappresentante Dott. Emanuele Navigli.

- 1.3 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti individueranno fra gli Associati Federsanità almeno 3 (tre) AUSL, distribuite omogeneamente sul territorio nazionale, con le quali attivare immediatamente il servizio di *Reverse Factoring* offerto da SACE Fct, con l'obiettivo di avviare un periodo di sperimentazione di 4 mesi, propedeutico alla rappresentazione dei relativi risultati all'Assemblea Nazionale dell'Anci prevista per il prossimo mese di novembre.
- 1.4 Nell'ambito del gruppo di lavoro, SACE Fct si impegna a porre in essere le seguenti attività in collaborazione con Federsanità:
- I. Fornitura della contrattualistica *standard* relativa alla prestazione dei servizi di *factoring* che si rende disponibile a prestare.
 - II. Adattamento della modulistica *standard* in virtù di eventuali specifiche esigenze di volta in volta manifestate dagli Enti Associati a Federsanità ovvero dalla stessa rilevate e comunicate a SACE Fct;
 - III. Predisposizione di offerte economiche aventi ad oggetto condizioni concorrenziali, in funzione del merito creditizio del debitore e della tipologia di fornitura;
 - IV. Predisposizione di prospetti economici di massima in relazione ai risparmi ottenibili dagli Associati che scelgano di avvalersi dei servizi resi da SACE Fct.



- 1.5 Nell'ambito del gruppo di lavoro, Federsanità si impegna a porre in essere, tramite la propria controllata Federsanità Servizi Srl, le seguenti attività in collaborazione con SACE Fct:
- I. studio e monitoraggio delle esigenze dei propri Associati con particolare riguardo alle esigenze relative allo stato dei pagamenti ed ai relativi ritardi nonché alla situazione debitoria degli stessi;
 - II. identificazione dei prodotti e servizi resi da SACE Fct che possano essere di maggior interesse per gli Associati;
 - III. presentazione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, del Servizio di *Reverse Factoring* e degli ulteriori servizi offerti da SACE Fct presso gli Associati - descrivendone caratteristiche e benefici in termini di riduzione degli oneri economico finanziari - anche avvalendosi del sito web ufficiale, www.federsanità.it come previsto all'art. 7 del presente Accordo;
 - IV. istruttoria relativa alla situazione economico finanziaria degli Associati e monitoraggio del servizio di *Reverse Factoring* - ovvero di servizi ulteriori - resi da SACE Fct agli Associati e reportistica periodica a SACE Fct - secondo tempistiche e modalità da concordarsi fra le Parti;
 - V. espletamento delle necessarie attività di notifica delle avvenute cessioni di credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 nonché alla raccolta delle adesioni previste come necessarie nell'ambito del servizio di *Reverse Factoring*;
 - VI. Assistenza nel processo di certificazione o riconoscimento dei debiti degli Associati interessati dalle attività di *factoring* di SACE Fct;

lus
a



VII. assistenza a SACE Fct nella gestione e risoluzione di qualsiasi problematica, sorta fra SACE Fct e Associati ivi incluso in sede di gestione di pagamenti relativi a crediti esigibili ed insoluti.

Art. 2 - Corrispettivo


2.1 Quale corrispettivo per le attività prestate da Federsanità ai sensi dell'art. 1.5 SACE Fct corrisponderà a Federsanità la remunerazione indicata *sub* Allegato 2 (Remunerazione) secondo le modalità ivi previste. Al termine del primo anno dalla data del presente Accordo, le Parti valuteranno in buona fede una revisione del corrispettivo sulla base dell'esperienza maturata.

Art. 3 - Finalità

Il presente Accordo non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate e non intende conferire alcun mandato né intende creare fra le Parti alcun rapporto di agenzia, *partnership, joint venture*, ovvero instaurare rapporti di lavoro o di *franchising*.

Art. 4 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy

4.1 Le Parti hanno l'obbligo di non divulgare o comunque utilizzare dati, informazioni, fatti dei quali siano venute a conoscenza in ragione del presente Accordo e sono tenute altresì a



rispettare tale obbligo di riservatezza anche successivamente al termine del presente Accordo, per qualsiasi ragione essa avvenga.

4.2 L'eventuale presentazione al pubblico ovvero divulgazione del contenuto del presente Accordo potrà essere avvenire con il preventivo consenso scritto delle Parti, che non potrà essere irragionevolmente negato. In particolare, SACE Fct si riserva di prendere parte alla manifestazione FORUM PA, che si terrà a Roma nel corrente mese di maggio, partecipando alle iniziative promosse da Federsanità nei propri *stand* e ad altri eventi che potranno essere successivamente organizzati.


4.3 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei propri diritti in materia di tutela del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

4.4 Le Parti dichiarano altresì di aver già prestato il proprio reciproco consenso relativamente all'archiviazione e all'utilizzo dei dati stessi per l'adempimento degli obblighi di legge e di quelli derivanti dal presente Accordo.

Art. 5 - Codice Etico

5.1 Federsanità prende atto che SACE Fct ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché un proprio Codice Etico.

5.2 A garanzia del rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede, tutti coloro che cooperano con SACE Fct sono tenuti al rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti dal Codice Etico. SACE Fct dichiara di attuare il Modello di organizzazione e Controllo ed il relativo Codice, di cui è possibile la consultazione sul sito www.sacefct.it.



5.3 Ciò premesso Federsanità oltre ad impegnarsi, in proprio, nei confronti di SACE Fct e dei Fornitori stessi, a tenere comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice medesimo, si impegna altresì a far osservare i suddetti principi, ai soggetti che operano per conto della stessa o che con essa collaborano.

Art. 6 – Sito e Newsletter Federsanità

6.1 Resta inteso che Federsanità potrà curare la diffusione presso gli Associati dei servizi resi da SACE Fct ai sensi del precedente art. 1 (Oggetto) avvalendosi del sito web ufficiale dell'associazione www.federsanita.it.

6.2 Il sito e la relativa newsletter riserveranno appositi spazi sui quali inserire il logo di SACE Fct e appositi link di collegamento alle pagine dedicate ai "servizi per le aziende associate" come meglio descritto sub Allegato 3 (Spazi Pubblicitari).


6.3 SACE Fct si rende disponibile a collaborare con Federsanità per sviluppare i contenuti relativi ai servizi che essa potrà mettere a disposizione degli Associati.

Art. 7 Durata

Il presente Accordo è a tempo indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento da qualunque Parte previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno [90 (novanta)] giorni.

Art. 8 Risoluzione

Il presente Accordo si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 del codice civile qualora entro il 31.12.2010 SACE Fct non concluda con ciascuna delle tre AUSL di cui all'art. 1.3, un accordo di Reverse Factoring o qualora alla stessa data il numero dei soggetti fornitori aderenti a ciascuno di tali accordi risulti inferiore a 10.



Art. 9 Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente Accordo - che non rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 10 Modifiche

Le Parti convengono che qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le stesse per iscritto.

Letto approvato e sottoscritto.

SACE Fct SpA**FEDERSANITÀ-ANCI**

las
d

